

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

5081

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 03/03/2017 Prot.: 0005081 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



X LEGISLATURA

oggetto: **Progetto di legge regionale n. 210** - relativo a: "ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO 'VALDALPONE' MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI RONCÀ E SAN GIOVANNI ILARIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA".
GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA

Si comunica che la Prima commissione consiliare, nella seduta dell'1 marzo 2017, concluso l'esame del progetto di legge in oggetto, ha espresso parere favorevole all'unanimità in ordine al giudizio di meritevolezza da assumersi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

Distinti saluti.

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
STAFF POLITICHE ISTITUZIONALI
il responsabile
Gabriele Frolo

Il Presidente
Matino FINOZZI

Allegati:

- Proposta di provvedimento
- Scheda di certificazione

Politiche istituzionali, politiche dell'Unione Europea e relazioni internazionali, politiche di bilancio e di programmazione

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RELATIVO A: "ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO 'VALDALPONE' MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI RONCÀ E SAN GIOVANNI ILARIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA".

GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA

(Riferimento: Progetto di legge n. 210)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il progetto di legge n. 210 - disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a "Istituzione del nuovo comune denominato 'Valdalpone' mediante fusione dei comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione della provincia di Verona;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, in caso di assenza del programma regionale per la revisione delle circoscrizioni comunali, l'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate è subordinata ad un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, previa acquisizione da parte della competente commissione consiliare del parere dei consigli comunali e provinciali interessati;

PRESO ATTO che gli enti territoriali interessati hanno manifestato parere favorevole alla fusione prevista nel progetto di legge n. 210 con i seguenti atti, esecutivi ai sensi di legge e pubblicati a norma dell'articolo 7 della l.r. 25/1992: deliberazioni del Consiglio comunale di Roncà n. 37 del 27 settembre 2016 e n. 38 del 17 ottobre 2016; deliberazioni del Consiglio comunale di San Giovanni Ilarione n. 33 del 29 settembre 2016 e n. 36 del 17 ottobre 2016;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità nella seduta del 6 dicembre 2016 dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali sulla Delibera di Giunta regionale n. 28/DDL del 15 novembre 2016 relativa a: "Istituzione del nuovo comune denominato 'Valdalpone' mediante fusione dei comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione della provincia di Verona";

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Verona nella seduta del 15 febbraio 2017, con deliberazione n. 5;

PRESO ATTO che nella seduta dell'11 gennaio 2017 la Prima Commissione consiliare ha esperito le attività istruttorie previste dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1992 e che, dopo attento esame, nella seduta del 1° marzo 2017, con voti palesi e unanimi, ha espresso parere favorevole sulla relazione da presentare al Consiglio regionale, designando relatore il consigliere Marino FINOZZI;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Marino FINOZZI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

come noto, gli articoli 117 e 133 della Costituzione prevedono che le Regioni possano modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonché il mutamento della denominazione dei comuni.

Le suddette variazioni possono consistere anche nella fusione di due o più comuni in uno nuovo e possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'Unione di comuni.

L'articolo 4, comma 3, della suddetta legge prevede che, quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 20 dello Statuto, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro 60 giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona hanno chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione, rispettivamente con le seguenti deliberazioni:

- per Roncà, la n. 37 del 27.09.2016 e la n. 38 del 17.10.2016;

- per San Giovanni Ilarione, la n. 33 del 29.09.2016 e la n. 36 del 17.10.2016.

Avverso tali atti, esecutivi ai sensi di legge e pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio, come previsto dall'articolo 7 della l.r. 25/1992, sono state prodotte osservazioni da due cittadini, pervenute al Comune di San Giovanni Ilarione in data 14.10.2016, sulle quali l'amministrazione ha prodotto controdeduzioni con la citata deliberazione n. 36 del 17.10.2016.

In particolare i due Consigli comunali hanno deliberato:

- 1. che il nuovo comune si chiamerà “Valdalpone”;*
- 2. che, sino a quando lo Statuto del nuovo comune non sarà vigente, la sede comunale sarà in quella attuale di San Giovanni Ilarione;*
- 3. di approvare lo studio di fattibilità relativo al progetto di fusione.*

Hanno, inoltre, evidenziato che:

1. la creazione di un comune unico possa rappresentare un elemento nuovo per lo sviluppo della valle e il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa possa incidere sul grado di efficacia degli interventi volti a superare criticità strutturali - quali scarsità di infrastrutture e di servizi di base per gli anziani, i disabili, i bambini e soprattutto per i giovani - e possa comportare maggiori possibilità di valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale in termini di attrattività, non solo turistica ma anche economica, occupazionale e sociale;
2. la fusione di Roncà (3.807 abitanti; superficie kmq 18,15) e San Giovanni Ilarione (5.113 abitanti; superficie kmq 25,40) - che occupano, con conformazione prevalentemente collinare e montuosa, le propaggini più orientali dell'altopiano lessineo veronese, sviluppandosi lungo la vallata del torrente Alpone da sud a nord per circa 25 km - porterebbe il nuovo comune a 8.920 abitanti ed una superficie di 43,55 kmq, liberandolo dall'obbligo di esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali e portandolo ad essere il primo per dimensioni ed importanza dell'intera valle;
3. per quanto concerne le strutture comunali, l'aggregazione di risorse umane, tecnologiche e strumentali rende possibile eliminare duplicazioni di attività, coprire le carenze, specializzare il personale, svolgere le attività con maggior efficacia ed efficienza e realizzare economie di spesa che possano consentire di erogare nuovi servizi o migliorare quelli esistenti;
4. al fine di incentivare il processo di fusione sono riconosciuti contributi statali per i dieci anni successivi alla fusione, oltre a contributi regionali obbligatori, il cui periodo e misura sono disposti dalla Regione (art. 15, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
5. i comuni istituiti a seguito della fusione sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile (art. 31, comma 32, della legge 183/2011)
6. i due comuni in questione hanno stipulato tra loro (e con un altro confinante) apposita convenzione per l'esercizio in forma associata di sei funzioni fondamentali (come previsto dall'art. 1, comma 530, della legge 147/2013):
 - a) catasto (eccettuate le funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente);
 - b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - c) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
 - d) organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - e) progettazione e gestione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
 - f) organizzazione e gestione servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
7. tra i due comuni da anni sussistono rapporti di collaborazione per attività e servizi comunali, stante la vicinanza territoriale e le reciproche esigenze di servizio;

8. nel tempo i rispettivi Consigli comunali hanno raggiunto la convinzione di superare le sopracitate forme di collaborazione e la volontà di procedere con la fusione.

Le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche a fondamento della richiesta di fusione proposta sono, a mio avviso, ben tratteggiate nella relazione introduttiva alla proposta di legge, e vi faccio quindi rinvio.

Il percorso di fusione, come noto, rappresenta una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali.

I comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione hanno deliberato di condividere tale percorso, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio.

Nel prender atto pertanto che è stato svolto un percorso di informazione e consultazione della popolazione e delle suddette forze sull'iter normativo finalizzato a portare a termine il processo di fusione, riteniamo oggi che essa rappresenti la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di perfetta integrazione di due popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

Ripercorro, in chiusura, i passaggi salienti intercorsi negli ultimi mesi, successivamente alla trasmissione della delibera legislativa al Consiglio regionale, avvenuta il 14 dicembre 2016:

- il 28 dicembre 2016 il Presidente della Prima Commissione consiliare ha chiesto al Consiglio provinciale di Verona di esprimere entro 90 giorni, come previsto dall'articolo 5 della l.r. 25/1992, il parere sul progetto di legge n. 210;

- l'11 gennaio 2017 il progetto di legge è stato illustrato in Prima Commissione dai Sindaci dei due comuni interessati;

- il 24 febbraio 2017 è stata acquisita la deliberazione n. 5 del 15 gennaio 2017 con la quale il Consiglio provinciale di Verona, condividendo i motivi e le ragioni della fusione, si è espresso favorevolmente in merito al progetto;

- il 1° marzo 2017 la Prima Commissione consiliare, dopo attento esame, ha espresso all'unanimità parere favorevole sulla meritevolezza del progetto di legge n. 210.

RITENUTO per quanto sopra di esprimere giudizio positivo circa la meritevolezza della prosecuzione dell'iter legislativo e dunque dell'indizione del referendum delle popolazioni interessate;

VISTI gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

VISTO l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25;

con votazione palese,

DELIBERA

di ritenere meritevole di prosecuzione l'iter legislativo del progetto di legge n. 210 d'iniziativa della Giunta regionale relativo a "Istituzione del nuovo comune

denominato 'Valdalpone' mediante fusione dei comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona".